

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 295-B)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 9 aprile 1959*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1959 (V. Stampato n. 1068)*

**d'iniziativa del senatore BELLISARIO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 NOVEMBRE 1959

---

**Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali**

---

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Articolo unico.*

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami o la conseguano prima che vengano resi noti i risultati definitivi degli

#### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Articolo unico.*

Gli insegnanti non di ruolo aventi titolo alla stabilità nell'incarico ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fruire della predetta stabilità anche se, in luogo della particolare abilitazione prevista dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, abbiano conseguito, per il tipo di cattedra corrispondente, un'abilitazione per esami.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esami-colloquio per il conseguimento dell'abilitazione didattica, indetti in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Tale disposizione si applica anche se l'abilitazione è successiva al 13 settembre 1957, semprechè l'insegnamento sia stato svolto nell'anno scolastico 1958-59 per almeno sette mesi in scuole o istituti d'istruzione secondaria con qualifica non inferiore a « valente ».

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.